



COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI

Provincia di Avellino

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 Del 31-05-2023

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ALLA CONVIVENZA CIVILE.

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 17:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SICONOLFI FRANCESCANTONIO	P	VALVANO FRANCO	P
ROSSI FRANCESCANTONIO	P	DEL SORDI ELVIRA GERARDA	P
SALVATORE ANGELO	P	GENTILE ANTONIO	P
DI PAOLA VITO	P	GIORDANO ALESSANDRO	P
TOTA ANGELO	A	LUONGO VITO	P
MONTEMARANO GIOVANNI	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor SICONOLFI FRANCESCANTONIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor SERINO FRANCESCO.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica _____
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile _____

ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lvo 267/2000 hanno espresso parere favorevole.

IL Sindaco-Presidente introduce il settimo punto all'ordine del giorno ed illustra il regolamento.

Interviene il Consigliere Gentile Antonio, il quale interviene sui aspetti relativi al programma delle opere pubbliche, trattato al precedente punto dell'o.d.g..

Il Sindaco dà lettura delle opere pubbliche più significative riportate nel programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche triennio 2023-25, già approvato al punto precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

l'art. 7 del D.lgs. 267/2000 prevede che il Comune e la Provincia adottino i regolamenti nelle materie di propria competenza;

il Regolamento di Polizia Urbana si pone come strumento di disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali, di comportamenti e attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni e servizi comuni e di tutelare la qualità dell'ambiente sociale;

tale strumento normativo, di determinante importanza per la vita di una comunità, ha, fra le altre, la finalità di recepire e di sintetizzare, in regole comuni, le esigenze che emergono dalla collettività interessata da un processo di costante, continua e rapida trasformazione;

il testo del Regolamento attualmente in vigore, approvato con delibera di C.C. n. 6 del 11/02/1962, rappresenta uno strumento ormai superato e non più adatto a interpretare le esigenze di una società moderna e in permanente evoluzione;

ai sensi del D.L. n. 14 del 20.02.2017, convertito, con modificazioni, in Legge n. 48 del 18 aprile 2017, per sicurezza urbana si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;

con il D.L. n. 14 del 20.02.2017, convertito, con modificazioni, in Legge n. 48 del 18 aprile 2017, sono state previste anche modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata;

per sicurezza integrata si intende, invece, l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali;

RITENUTO necessario dotare il comune di uno strumento regolamentare più adeguato e attuale, rispetto alle più recenti disposizioni legislative, a disposizione della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia e/o degli Enti/Organi preposti ai controlli amministrativi impegnati nei servizi istituzionali e di controllo del territorio in generale;

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ALLA CONVIVENZA CIVILE.

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. nr. 267/2000.

Per la regolarità tecnica: parere favorevole
Guardia Lombardi il Responsabile del Servizio Polizia municipale
24.05.2023 f.to Rocco MAGNOTTA

Per la regolarità contabile: parere favorevole
Guardia Lombardi il responsabile Area Finanziaria
24.05.2023 f.to Nunzio DE LEO



CONSIDERATO che ciò rientra negli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale, per costruire condizioni di contesto ottimale per la cittadinanza e anche al fine di semplificare, agevolare e rendere trasparente ed oggettivo il lavoro delle Forze di Polizia e della Polizia Municipale che operano sul territorio;

PRECISATO che il Regolamento di Polizia Urbana abroga integralmente il Regolamento di Polizia Urbana, già approvato con precedente delibera di C.C. n. 6 del 11.02.1962;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Responsabile del Servizio Polizia municipale e da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con la seguente votazione: presenti n. 10, astenuti n.3 (Gentile, Giordano, Luongo), votanti n. 7, favorevoli 7;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento

Di approvare il Regolamento di Polizia Urbana, formato da 31 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che, contestualmente all'entrata in vigore dell'allegato regolamento, viene abrogato il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 11/02/1962;

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile della Polizia Municipale per gli adempimenti conseguenti;

Di dare atto che il regolamento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio ed entrerà in vigore a partire dal primo giorno del mese successivo alla intervenuta esecutività della presente Deliberazione.

La seduta consiliare termina alle ore 17:25.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to SICONOLFI FRANCESCANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SERINO FRANCESCO

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Li, 07.06.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SERINO FRANCESCO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 31-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SERINO FRANCESCO

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/00).

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SERINO FRANCESCO

Revocata/modificata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. _____ del _____

È copia conforme all'originale.

Li, 07.06.2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
SERINO FRANCESCO

COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI

**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA,
DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'
E ALLA CONVIVENZA CIVILE
COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI - AV**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e Funzioni di Polizia Urbana.....	
Art. 2 - Oggetto e applicazione.....	
Art. 3 – Definizioni.....	
Art. 4 – Sanzioni.....	
Art. 5 – Sanzioni alternative educative.....	
Art. 6 – Vigilanza.....	

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati.....	
Art. 8 - Altre attività vietate.....	
Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato – conferimento dei rifiuti.....	
Art. 10 - Accampamenti e/o Campeggi.....	
Art. 11 - Sgombero neve.....	

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 12 - Divieti.....	
Art. 13 - Disposizioni sul verde privato.....	

SEZIONE III – TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

Art. 14 - Sicurezza urbana ed incolumità pubblica	
Art. 15 - Limitazioni al consumo di bevande alcoliche	

TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Art. 16 - Disposizioni generali.....	
Art. 17 - Lavoro notturno.....	
Art. 18 - Accensione fuochi	
Art. 19 - Abitazioni private.....	
Art. 20- Manutenzione degli edifici e delle aree – pulizia fosse biologiche.....	
Art. 21 - Strumenti musicali.....	
Art. 22 - Dispositivi acustici antifurto.....	
Art. 23 - Pubblicità Fonica.....	

TITOLO IV - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 24 - Disposizioni generali.....	
Art. 25 - Tutela degli animali domestici.....	
Art. 26 - Protezione della fauna selvatica.....	
Art. 27 - Divieti specifici.....	
Art. 28 - Animali molesti.....	
Art. 29 - Animali liberi.....	

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 – Entrata in vigore.....	
Art. 31 – Disposizioni finali.....	

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e Funzioni di Polizia Urbana

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, di Educazione alla legalità e alla convivenza civile, disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, mettendo al centro l'educazione come investimento alla crescita della società civile.
2. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile, e bonaria risoluzione dei conflitti. La Polizia Municipale, il personale dipendente del Comune nonché gli Amministratori Comunali pongono alla base delle loro azioni la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza.
3. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza, decoro e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) quiete pubblica e privata;
 - c) protezione e tutela degli animali;
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b) parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne (torrenti);
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione

Art. 4 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Ufficio di Polizia Municipale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. A cura della Polizia Municipale, il ricorso verrà inoltrato ai responsabili del settore od Ufficio aventi competenza specifica sulla materia di cui trattasi. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle leggi 24 novembre 1981, n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
6. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale o mediante bonifico bancario intestato alla tesoreria Comune di Guardia Lombardi. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed il regolamento in per i pagamenti rateali in vigore.
7. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 5 - Sanzioni alternative educative

1. Nell'ipotesi che il trasgressore sia minorenne, la sanzione amministrativa pecuniaria, per finalità educative, può essere sostituita da attività materiali e/o didattiche di pubblica utilità idonee a riparare il danno provocato ed attinenti alla violazione; attività comunque organizzate da strutture pubbliche competenti previa autorizzazione dell'esercente la patria potestà.
2. L'interessato può presentare la richiesta in sede di audizione personale dinnanzi all'Autorità Amministrativa che deciderà in merito.

3. Il richiedente deve sottoscrivere una dichiarazione con la quale afferma di essere perfettamente consapevole che l'attività alternativa alla sanzione pecuniaria non darà luogo ad alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Ente e con cui si assume la totale responsabilità per eventuali danni causati a se stesso o a terzi.
4. La trasformazione della sanzione pecuniaria in attività a favore della collettività è concessa dal soggetto destinato a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81 con facoltà previo parere preventivo del Responsabile competente presso cui verrà svolta l'attività sostitutiva, valutando la gravità del fatto commesso e l'efficacia educativa dell'attività sostitutiva nei confronti del soggetto.
5. Il responsabile del settore cui è affidato il soggetto relaziona in merito all'assolvimento degli obblighi derivanti dall'attività sostitutiva.
6. Durante il periodo di definizione e di esecuzione dell'attività alternativa alla sanzione pecuniaria sono sospesi i termini del procedimento.
7. Qualora l'attività utile alla collettività non venga effettivamente prestata entro il termine stabilito senza giustificate motivazioni, con ordinanza di ingiunzione verrà ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura meno favorevole fra il doppio del minimo ed il terzo del massimo edittale.

Art. 6 – Vigilanza

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria previsti dall'art. 57 c.p.p., con particolare riferimento alla Polizia Municipale del Comune di Guardia Lombardi, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente incaricati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune di Guardia Lombardi è vietato:
 - a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) Imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
 - c) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

- d) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) Praticare giochi pericolosi o molesti sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
 - g) Lanciare volantini o simili;
 - h) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - i) Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - j) Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, paura o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - k) Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone o animali;
 - l) Effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;
 - m) Utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
 - n) Lavarsi e/o effettuare operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
 - o) Lasciare su strade e spazi pubblici piatti o contenitori utilizzati per offrire cibo ad animali da affezione;
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300 oltre all'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.**

Art. 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
- a) Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) Utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) Scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti piazze, spazi pubblici e strade;

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €25 a €150**.

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato – conferimento di rifiuti

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.lgs. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. E' competenza del Sindaco disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile a amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
5. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel "contratto dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e le raccolte differenziate".
6. I sacchi e cassonetti contenenti rifiuti, possono essere esposti sulla via pubblica, il giorno prima di quando è prevista la raccolta differenziata a partire dalle ore 22.00 fino alle ore 06.00 del giorno dopo;
7. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:
 - a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini o attrezzature similari, dislocati sul territorio, qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
 - b) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati agli utenti dal Responsabile del Servizio;
 - c) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori non idonei a tale conferimento;
 - d) imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale sui contenitori pubblici per la raccolta dei rifiuti;
 - e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
 - f) il conferimento di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da costituire situazioni di pericolo;
 - i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;

9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da €50 a €300**.

Art. 10 - Accampamenti e/o Campeggi

1. È vietata qualsiasi forma di insediamento sotto forma di accampamento o campeggio su tutto il territorio comunale al di fuori delle aree a ciò appositamente predisposte. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento entro 48 ore con ordinanza del Sindaco, che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.
2. Nel caso di occupazione di aree private, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti;
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delle somme **da €100 a €500**.

Art. 11 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da giardini/cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o i conduttori di abitazioni a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori di abitazioni a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €25 a €150**.

SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 12 – Divieti

1. Nei parchi giochi e nei luoghi interessati dal verde pubblico, aperti o recintati, salvo diversa e specifica regolamentazione, sono vietati:
 - a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;

- b) l'accatastamento di materiale infiammabile;
 - c) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
 - d) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
 - e) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
 - f) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
 - g) calpestare le aiuole fiorite;
 - h) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
 - i) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
 - j) utilizzare le attrezzature per il gioco da parte di persone con età superiore a 14 anni se non diversamente indicata sulle stesse;
 - k) bivaccare sulle panchine, ovvero utilizzare l'arredo e le attrezzature in modo non conforme alle prescrizioni costruttive e di decoro.
2. Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:
- a) affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.)
 - b) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
 - c) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
 - d) introdurre nei parchi giochi, in presenza di bambini, cani senza il guinzaglio (da tenersi a lunghezza massima di 150 cm), anche se hanno ricevuto un addestramento "alla convivenza" con gli altri cani e le persone, in quanto prevalgono le regole di prudenza che per le più svariate ragioni possono avere un comportamento imprevedibile anche pericoloso;
 - e) permettere ad un cane o animale di qualsiasi dimensione, in proprio affidamento, di imbrattare i parchi giochi, giardini ovvero condurlo nelle aree verdi pubbliche comunali senza avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci;
 - f) accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
 - g) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - h) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi di cibo, vestiario o altro;
 - i) effettuare manifestazioni non autorizzate e adottare comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone;
 - j) sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di alberi, rami o di fulmini;
 - k) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
3. Per le attività di gioco e sportive si dispone:
- a) Il gioco è consentito purché non arrechi disturbo o pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi.
 - b) Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a 14 anni se non diversamente indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state

- predisposte. Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.
- c) E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare direttamente all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi con anomalie o malfunzionamenti al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.
 - d) Per motivi di sicurezza e igiene, è vietato l'accesso ai cani in prossimità dell'area giochi dei parchi pubblici.
 - e) L'attività sportiva è consentita purché non arrechi pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €50 a €300**.

Art. 13 - Disposizioni sul verde privato

1. È fatto obbligo ai proprietari dei fondi confinanti con la sede stradale o altri luoghi pubblici, di tagliare i rami che si protendono oltre il confine nel caso in cui gli stessi possono creare nocimento ai vicini o possono essere pericolosi per incolumità pubblica.
2. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
3. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba.
4. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1), 2) e 3) nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate e, qualora ci siano le circostanze, alla comunicazione della notizia del reato per la violazione dell'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista del pagamento di una somma **da €25 a €150**.

SEZIONE III: TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

Art. 14 – Sicurezza urbana ed incolumità pubblica

- Per sicurezza urbana si intende la tutela del bene pubblico nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale;
 - Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;
1. Il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, interviene a tutela della sicurezza urbana, nei casi contingibili ed urgenti quali:
 - a) situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi (ovvero: spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento prostituzione, accattonaggio molesto con impiego minori o disabili, fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool, ecc.);
 - b) situazioni in cui si verificano comportamenti di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato tali da determinare uno scadimento della qualità urbana;
 - c) situazioni in cui si accerti incuria, degrado ed occupazione abusiva di aree e immobili tali da favorire le situazioni di cui ai punti a) e b);

- d) situazioni di intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo e di illecita occupazione di suolo pubblico;
 - e) situazioni tali da offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano ovvero turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici o che rendano difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.
2. Le cose, gli strumenti, i mezzi costituenti violazione ai sensi del presente titolo o usati per commettere la violazione verranno sequestrati ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81.

Art. 15 – limitazioni al consumo di bevande alcoliche.

1. Nel territorio del Comune di Guardia Lombardi è fatto divieto di acquisto, di detenzione, di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di minori. Tali divieti si estendono, nel suindicato contesto, anche a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita;
2. Nelle circostanze di cui al punto precedente è fatto altresì divieto a chiunque e a qualsiasi titolo cedere, anche gratuitamente, a minori, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Se la violazione è commessa da minorenni è considerato responsabile l'esercente la patria potestà, così come prescritto dalla legge 689/81, cui andrà notificato il verbale di violazione amministrativa;
3. I gestori dei pubblici esercizi o esercizi commerciali e loro addetti che somministrano, cedono a qualsiasi titolo o vendono alcolici a minori saranno perseguiti a norma delle leggi vigenti e secondo le casistiche ivi disciplinate;
4. Il Sindaco, secondo le modalità previste dall'art. 50 del TUEL, può altresì con ordinanza disporre il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, con esclusione delle pertinenze annesse a pubblici esercizi di somministrazione autorizzati e delle aree appositamente attrezzate;
5. Salvo che il fatto non costituisca reato o venga sanzionato con norme di carattere statale o regionale, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €50 a €300**.

TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Art. 16 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. Il Comune o l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e adottano i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta degli Uffici Comunali, dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'A.R.P.A., potrà essere vietato l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €50 a €300**.

Art. 17 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitare, anche temporaneamente o saltuariamente, per la quiete, il riposo delle persone e il rispetto del buon vicinato, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 7.30 ovvero le ore 9.00 delle giornate festive.
2. Si ritiene comunque fonte di inquinamento acustico a titolo esemplificativo, l'utilizzo delle seguenti attrezzature:
 - taglia-asfalto a disco;
 - sega a disco;
 - martello demolitore e picconatore;
 - compressore;
 - trapano;
 - perforatore (elettrico, idraulico o pneumatico);
 - scarificatore;
 - motosega;
 - tosaerba con motore a scoppio;
 - Rullo compressore;
 - Escavatore;
 - Pala meccanica;
3. Eventuali deroghe potranno essere concesse per periodi limitati solo se motivate da ragioni di pubblico interesse o da cause di forza maggiore.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €50 a €300**.

Art. 18 – Accensione fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. L'accensione di fuochi all'aperto è consentita qualora autorizzata dalla competente Autorità;
2. E' vietato l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche. E' invece consentito sulle aree private e su quelle pubbliche se appositamente attrezzate, sempreché non crei nocumento alle abitazioni vicine.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista del pagamento di una somma **da €50 a €300**.

Art. 19 - Abitazioni private

1. É proibito provocare rumori incomodi al vicinato.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare dopo le ore 23.00 e prima delle ore 7.00, ovvero le ore 9.00 delle giornate festive.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione ed in genere per i cantieri edili, si applica la disciplina di cui all'art.17 del presente regolamento.

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €25 a €150**.

Art. 20- Manutenzione degli edifici e delle aree – pulizia fosse biologiche

1. I proprietari, i locatari ed i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla manutenzione, all'ordine e alla pulizia delle facciate. Devono altresì garantire la sicurezza strutturale dell'immobile ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale anche attraverso il restauro dell'intonaco ed il rifacimento della tinteggiatura e, in ogni caso, qualora l'edificio sia oggetto di imbrattamento.
2. Sussiste l'obbligo per i suddetti:
 - a) di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
 - b) di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree dei cortili, giardini balconi;
 - c) di provvedere alla posa, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici;
 - d) di mantenere in efficienza lo scolo delle acque piovane nella fognatura;
3. I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
4. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi, in orari tali da non creare disturbo al vicinato;
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €25 a €150**.

Art. 21 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 22.00 alle ore 09.00 salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €25 a €150**.

Art. 22 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i cinque minuti primi.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €25 a €150**.

Art. 23 - Pubblicità Fonica

1. La pubblicità fonica non è consentita in un raggio di 200 metri dall'ingresso di luoghi di culto, istituti di cura e case di riposo, plessi scolastici e aree cimiteriali.
2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione nelle restanti zone dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00.

3. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 24 aprile 1975 nr. 130.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**. In caso di recidiva delle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

TITOLO IV - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 24- Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.L. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Art. 25 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio a qualsiasi veicolo.
4. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane deve utilizzare sempre il guinzaglio nei luoghi aperti al pubblico;
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1) e 2) è soggetto alla sanzione prevista dalle norme nazionali e/o regionali.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 26 - Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È vietata la distruzione, il danneggiamento e la rimozione di nidi di rondine e nidi di uccelli in genere, in quanto trattasi di specie insettivore che contribuiscono alla riduzione di insetti molesti, come zanzare, mosche e altri.
3. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 27 - Divieti specifici

1. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
2. È vietato trasportare o lasciare il veicolo in sosta con cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
3. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, qualora non punite da norme statali o regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €25 a €150**.

Art. 28 - Animali molesti

1. Gli animali pericolosi devono essere custoditi in modo tale da non poter nuocere all'altrui incolumità.
2. Gli Ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui sopra al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata ovvero a non nuocere all'incolumità altrui.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €25 a €150**.

Art. 29 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
2. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici per animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €25 a €150**.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare con la quale è stato approvato.

Art. 31 - Disposizioni finali

1. Sono abrogate e cessano di avere efficacia tutti i provvedimenti incompatibili con il presente Regolamento di Polizia Urbana.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.